Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Lunedì, 11 dicembre | Numero 289

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 130; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 195, del 1918, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. Azimullah Khan, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Afganistan.

Roma, 10 dicembre 1922.

LEGGI E DECRETI.

Il numero 1571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale numero 136, in data 20 gennaio 1918, concernente le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe nella R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica, della somma di lire 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1922-923, 1923-924, 1924-925 per opere di conservazione e di restauro di edifici monumentali e per urgenti lavori negli Istituti d'arte, nei musei e negli scavi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIOVANNI GENTILE — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

Il numero 1557 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Veduto l'art. 125 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche governative, approvato con Nostro decreto del 24 ottobre 190 , n. 733;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il regolamento per il prestito dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche governative approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, numero 523.

Art. 2.

E' approvato il regolamento per il prestito dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche governative, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — NILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per il prestito dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche governative

TITOLO I.
Del prestito in generale

Art. 1.

Il prestito dei libri e dei manoscritti intende a facilitare e promuovere gli studi specialmente di carattere superiore.

Art. 2.

Il prestito può essere locale, esterno e internazionale, secondo abbia luogo nella città dove ha sede la biblioteca, o con biblioteche, Uffici ed Istituti pubblici di altre città del Regno e delle colonie italiane, ovvero con biblioteche ed Istituti pubblici stranieri.

Art. 3.

Il prestito dei manoscritti, dei disegni, delle stampe, della musica antica, dei libri rari o di molto pregio, delle miscellanee in volumi è consentito soltanto fra biblioteche.

TITOLO II.
Libri esclusi dal prestito

Art 4.

Sono esclusi dal prestito tutti i libri donati o altrimenti trasmessi ad una biblioteca governativa con la espressa condizione che siano dati a studio soltanto nella sede stessa della biblioteca

Art. 5.

Sono parimenti esclusi dal prestito:

a) i libri di mero passatempo, gli spartiti e i pezzi musicali;

b) gli ultimi due numeri dei periodici e delle riviste in corso di pubblicazione;

c) i volumi di giornali, di periodici e riviste che per alcuna ragione siano da considerare come rari;

d) le enciclopedie, i dizionari, le grandi raccolte e le opere collocate nelle sale di consultazioni;

e) i compendi e i libri di testo;

f) i libri non ancora registrati, non bollati, nè numerati i libri o fascicoli non rilegati o non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione, quelli prenotati per lo studio e d'uso frequente nelle sale di lettura.

Art. 6

È in facoltà del capo della biblioteca di derogare, in casi eccezionali e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 7.

Fra le biblioteche pubbliche governative di una medesi

città è consentito, nell'interesse degli studi, di prestarsi a vicenda anche i libri esclusi dall'art. 5, e i libri e manoscritti indicati nell'art. 3.

La domanda, che dovrà anche indicare la durata del prestito, e i successivi avvisi di riferimento e di restituzione, saranno sempre fatti in forma ufficiale (modello A per gli stampati, lettera speciale per i libri rari, per gli incunaboli e per i manoscritti) dall biblioteca nella quale il lettore intende studiare l'opera richiesta.

In forma ufficiale (mod. B, per gli stampati, e lettera speciale per i libri rari, gli incunaboli e i manoscritti) sarà pure dato avviso di spedizione dalla biblioteca che concede in prestito il libro.

Art. 8.

Alla biblioteca, che in virtù dell'articolo precedente ha ricevuto un'opera in consegna, è vietato di darla in prestito.

TITOLO III.

Del prestito locale

Art. 9.

Le biblioteche pubbliche governative possono dare libri a prestito (esclusi quelli indicati nell'art. 5) a tutti gli uffici governativi locali, a condizione che la richiesta sia fatta con lettera ufficiale dal capo dell'ufficio e i libri servano ai bisogni dell'ufficio stesso.

Salvo il divieto di cui agli articoli 3, 4, 5 le biblioteche pubbliche governative possono dare libri a prestito, con diritto di reciprocità, [illegible]he a biblioteche non aperte al pubblico di Istituti ed uffic[illegible] dello Stato, e ad altre biblioteche locali di carattere scientifico, che dipend[illegible] da Enti italiani o stranieri e concedano la reciprocità.

Ad ogni richiesta della biblioteca, l'opera ricevuta in prestito deve essere restituita immediatamente, anche prima che sia scaduto il termine per il quale fu conceduto il prestito.

Art. 10.

Alle Direzioni di gallerie, di musei e di altri simili Istituti dello Stato, le biblioteche pubbliche governative, richieste volta per volta c[illegible] lettera ufficiale dal direttore, possono anche prestare le opere con tavole di molto valore, necessarie allo studio e al riordinamento di collezioni esistenti nella medesima città, qualora i detti Istituti concedano alle biblioteche il diritto di reciprocità nel prestito.

Anche siffatte opere debbono restituirsi ad ogni richiesta della bibl[illegible]teca.

TITOLO IV

Persone alle quali è conceduto il prestito locale

Art. [illegible]

Sono ammesse al prestito, [illegible] dei libri, presso le biblioteche pubbliche governative, per non più di cinque opere alla volta, le seguenti persone:

a) i ministri, i sottosegretari di Stato, i senatori e i deputati al Parl[illegible]mento nazi[illegible]le;

b) gli amb[illegible]sciatori e i ministri plenipotenziari accreditati presso il R. Governo e i consoli che h[illegible]nno ottenuto il Regio *Exequatur*;

c) gli arcivescovi, i vescovi e i rabbini maggiori;

d) i presiden[illegible]i, consiglieri, segretari generali, referendari segretari di sezione del Consiglio di Stato;

e) i presidenti, consiglieri, procuratore generale, segretario generale e referendari della Corte dei conti;

f) i funzionari delle Amministrazioni centrali o provinciali dello Stato, del Parlamento, della Casa Reale fino al grado equivalente a quello di capo sezione inclusivo, i vice presidenti dei Consigli superiori;

g) gli intendenti di finanza, gli ingegneri capi del Genio civile, degli Uffici tecnici di finanza e degli Uffici del catasto, gli avvocati erariali e gli economi generali dei benefizi vacanti;

h) i prefetti, i vice prefetti e i sotto prefetti, i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali;

i) i presidenti delle Camere di commercio ed arti, delle Congregazioni di ca[illegible]ità e dei Comizi [illegible]grari;

k) i magistrat[illegible] fino al grado di pretore inclusivo;

l) i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori, e i presidenti dei Consigli notarili;

m) gli ufficiali superiori del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente;

n) i membri [illegible]elle RR Accademie e d'Istituti di lettere, di belle arti e di scienze di n[illegible]ina regia;

o) i presidenti delle RR. Deputazioni e Società di storia patria;

p) i presidenti, direttori e segretari [illegible]egli Istituti scientifici, letterari ed [illegible]tistici st[illegible]anieri, aventi carattere ufficiale;

q) i provveditori agli studi;

r) i capi e gli insegnanti di ruolo di tutti gli Istituti e di tutte le scuole governative; ed i liberi docenti delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore; i capi e gli insegnanti ufficiali delle Università libere;

s) i sopraintendenti e direttori dei RR. Musei, delle RR. Gallerie, degli scavi, degli Uffici dei monumenti, degli Osservatori governativi e delle Stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero di agricoltura;

t) i sopraintendenti e i d[illegible]ettori dei RR. Archivi di Stat[illegible];

u) i direttori e bibliotecari delle biblioteche governative;

v) gli assistenti e gli aiuti presso le RR. Università e i RR. Istituti di istruzione superiore.

Il collocamento a riposo, in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria non fa perdere il diritto all'ammissione al prestito a coloro che ne fruivano

Art 12.

Il direttore della biblioteca, in casi eccezionali e sotto la propria responsabilità, può dare libri in prestito a persone di molta reputazione letteraria o scientifica.

TITOLO V

Prestito locale contro deposito e con malleveria

Art. 13.

Alle persone non comprese nell'art. 11 il prestito dei libri si fa contro deposito in danaro di una somma che sarà determinata dal direttore della biblioteca in misura almeno doppia del valore presuntivo dei libri stessi, e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquanta, e che sarà dal richiedente il prestito versata alla tesoreria dello Stato

La restituzione del deposito avrà luogo in seguito a nulla osta del direttore della biblioteca da rilasciarsi a tergo della quietanza.

Trascorso un anno dal deposito fatto, questo, quando non sia stato ritirato o rinnovato, se inferiore alle lire duecento sarà introitato in conto entrate del tesoro e la restituzione non potrà essere chiesta che al Ministero del tesoro e con istanza in carta da bollo corredata della quietanza originale.

I depositi superiori a dett[illegible] so[illegible]ma ver[illegible] passati di ufficio, a spesa del depositante, alla Cassa depositi e prestiti, dalla quale non potranno essere ritirati se non in seguito a decreto di svincolo emanato dal Ministero della istruzione pubblica.

Art. 14.

Alle persone non comprese nelle categorie indicate negli articoli 11 e 12 possono essere prestati libri con una speciale malleveria, la quale sarà:

a) per un'opera e per non oltre due mesi a favore dei maestri elementari (modello C);

b) per non più di tre opere alla volta e per non oltre un anno, a favore degli studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore (mod. D), ai funzionari delle Amministrazioni dello Stato e agli ufficiali inferiori in S. A. P. del R. esercito e della R. marina (mod. E).

Art. 15.

La malleveria di cui il precedente articolo può essere prestata presso le biblioteche delle rispettive sedi, per coloro che sono ivi dimoranti:

a) dai RR. provveditori agli studi per i maestri elementari alla dipendenza diretta dell'Amministrazione scolastica provinciale e dai sindaci per i maestri elementari dei Comuni nei quali le scuole primarie non dipendono direttamente dall'Amministrazione suddetta;

b) dai professori ordinari e straordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore, solamente per gli studenti regolarmente iscritti ai loro corsi. Ciascun professore non può prestare più di dieci malleverie ad un tempo.

La biblioteca riterrà valida la malleveria soltanto se essa porti il bollo dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore frequentato dallo studente, ed il numero progressivo dell'apposito registro delle malleverie tenuto dalla segreteria universitaria, la quale non potrà, sotto la propria responsabilità, rilasciare a detti studenti alcun attestato se prima non sia venuta in possesso della malleveria con la dichiarazione del direttore della biblioteca che lo studente ha già adempiuto a tutti i suoi obblighi verso la biblioteca;

c) dai capi di Uffici dello Stato, compresi nell'art. 11 del presente regolamento, per gli impiegati da loro dipendenti;

d) dagli ufficiali superiori, comandanti di corpo o reparto autonomo o capi di ufficio militare, per gli ufficiali inferiori che direttamente ne dipendono.

Art. 16.

I capi degli Istituti e gli insegnanti delle scuole pareggiate di istruzione media, possono avere a prestito fino a tre opere alla volta dalla biblioteca pubblica governativa locale. In ogni caso occorre che l'Ente a cui l'Istituto appartiene dichiari, nelle debite forme, di restare garante delle opere che saranno prestate.

Art. 17.

Le malleverie debbono essere rilasciate con appositi moduli a stampa forniti dalla biblioteca e debitamente riempiti (mod. C, D, E).

Le malleverie rilasciate dalle autorità devono recare il bollo del rispettivo ufficio.

La persona a favore della quale fu rilasciata una malleveria, deve, nell'atto di presentarla alla biblioteca, segnare sulla malleveria stessa e in uno speciale registro il proprio nome, cognome e domicilio.

La biblioteca tiene un apposito registro delle malleverie (mod. F) che deve conservare finchè sian valide, rilasciando alla persona per la quale fu fatta la malleveria una tessera (mod. G) che dovrà essere presentata ad ogni richiesta.

Oltre a codesto registro la biblioteca tiene un repertorio a schede delle persone che hanno avuto la malleveria e uno scadenzario pure a schede (mod. H).

TITOLO VI.

Della richiesta, consegna e restituzione dei libri dati in prestito locale

Art. 18.

Il prestito si fa soltanto di giorno, ha principio un'ora dopo l'apertura e termina un'ora prima della chiusura della biblioteca.

Art. 19.

Chi prende a prestito un libro deve rilasciarne ricevuta secondo un modulo speciale (mod. I).

L'impiegato addetto al prestito, è responsabile della esattezza delle indicazioni bibliografiche da porre sulla ricevuta che contrassegnerà con la sua firma.

Le prenotazioni per il prestito possono essere fatte anche per lettera.

Art. 20.

Nelle biblioteche universitarie, quando un libro sia richiesto contemporaneamente da persone diverse, si deve darlo in prestito di preferenza ai professori e agli studenti di Università.

Art. 21.

Il richiedente deve diligentemente esaminare l'opera che gli viene consegnata, e, trovandovi mancanze o guasti, invita l'impiegato del prestito a notarli sulla ricevuta.

Egli è responsabile di tutte le mancanze e dei guasti che si riscontrassero al momento della restituzione e non fossero indicati nella ricevuta.

Art. 22.

Per ogni opera si rilascia una speciale ricevuta. Su questa non è permesso fare cancellature, aggiunte o altre variazioni (tranne quelle concernenti il domicilio del richiedente), neanche col consenso della persona a cui è prestato il libro.

Parimenti è vietato di aggiungere o mutare sulla ricevuta il numero dei volumi dati in prestito alla medesima persona.

Art. 23.

Di norma, delle opere e delle riviste in più volumi si possono dare in prestito contemporaneamente ad una sola persona soltanto tre volumi.

Art. 24.

È vietato prestare ad altri i libri ottenuti in prestito dalle biblioteche. Chi trasgredisce a questo divieto è escluso dal prestito.

Art. 25.

L'impiegato addetto al prestito deve accertare la identità della persona che richiede il prestito e l'autenticità della firma del mallevadore.

Art. 26.

Dei libri prestati si tiene dalla biblioteca un particolare registro (mod. K), accompagnato da uno schedario o repertorio alfabetico di essi e di tutte le persone che fruiscono del prestito.

Art. 27.

La durata del prestito dei libri è determinata dal direttore della biblioteca ed in ogni caso non può superare i due mesi ma il direttore può sempre richiedere, per ragioni di servizio la immediata restituzione delle opere prestate.

Art. 28.

Entro il luglio tutte le opere date in prestito devono essere

effettivamente restituite alla biblioteca che ha concesso il prestito.

Nella seconda quindicina di luglio non si danno libri a prestito, salvo casi eccezionali da riconoscersi dal direttore della biblioteca.

Art 29

Chi in tempo debito (articoli 27, 28) non restituisce le opere avute dalla biblioteca, è sospeso dal prestito.

Se egli, entro un mese dalla richiesta di restituzione inviatagli con lettera raccomandata, non abbia restituito il libro o non lo abbia sostituito con altro esemplare identico, vie è escluso dal prestito e invitato dal direttore della biblioteca a versare alla tesoreria dello Stato una somma corrispondente al doppio del valore venale del libro e della rilegatura e, se si tratti di un libro fuori di commercio, al doppio del valore di esso, fissato dal direttore.

Se il prestito fu dato contro deposito in danaro, questo sarà ritenuto dal Tesoro in conto della somma dovuta per risarcimento dei danni fissata ai termini del comma precedente.

Chi non ottempera alla disposizione di cui al comma secondo è dal direttore della biblioteca citato dinanzi alla autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni.

L'elenco degli esclusi dal prestito è pubblicato nel Bollettino ufficiale della P. I.

Art. 30.

Per le opere date in prestito con malleveria, il mallevadore è responsabile in solido con la persona di cui si fece garante, anche per il caso di ritardata restituzione.

Art. 31.

Chi danneggi, guasti o comunque deteriori, anche senza sua colpa l'opera avuta in prestito, dovrà sostituirla con altro esemplare integro della stessa edizione, o pagarne il corrispondente valore.

Art. 32.

Il mallevadore può, anche prima della scadenza, ritirare la malleveria rilasciata, purchè tutte le opere date in prestito siano state restituite.

Art. 33.

Chi è sospeso dal prestito può esservi riammesso dal direttore della biblioteca, a cui deve rivolgere domanda in carta da bollo da una lira. Chi fu escluso dal prestito, dopo avere risarcito il danno recato alla biblioteca, deve, per chiedere la riammissione, rivolgere, per mezzo del direttore della biblioteca, legale istanza su carta da bollo da L. 2 al Ministero, il quale delibera sentito il parere del direttore della biblioteca.

Art. 34.

Chi ha in prestito libri della biblioteca e cambia l'abitazione deve darne immediato avviso alla biblioteca stessa.

TITOLO VII.

Del prestito esterno

Art. 35.

Il prestito tra biblioteche di Città diverse è ristretto alle opere che non sono escluse dal prestito locale (art. 5).

Chi desidera avere a studio in una biblioteca una opera appartenente ad una biblioteca d'altra Città deve rivolgere domanda legale al direttore della biblioteca presso la quale l'opera dovrà essere depositata, fornendo tutte le necessarie indicazioni per la identificazione del libro e impegnandosi a sostenere le eventuali spese per la spedizione e la riassicurazione presso la Compagnia di cui la biblioteca si vale.

La richiesta di libri in servizio di Istituti e di Amministrazioni dello Stato deve farsi con lettera ufficiale.

L'opera si considera come prestata alla biblioteca richiedente che può darla in prestito a domicilio, qualora la biblioteca cui il libro appartiene non lo vieti.

La biblioteca richiedente dovrà sempre indicare la persona o l'Istituto per i quali l'opera è domandata in prestito.

Art. 36.

Le biblioteche dipendenti da Istituti ed uffici dello Stato non aperte al pubblico possono ottenere i libri in prestito dalle biblioteche pubbliche governative, purchè concedano il diritto di reciprocità.

Art. 37.

Per il prestito esterno, le biblioteche si servono dei registri a matrice, conforme ai moduli *A* e *B*.

Le richieste e gli avvisi di spedizione, di ricevimento e di restituzione debbono essere firmate dal direttore della biblioteca.

Ciascuna biblioteca governativa pubblica non può avere in prestito da un'altra biblioteca più di quindici opere ad un tempo. Le altre biblioteche non più di cinque.

Art. 38.

Le biblioteche della Camera dei Deputati e del Senato possono ottenere libri a prestito dalle biblioteche pubbliche governative.

Art. 39.

I prefetti di Provincia, i provveditori agli studi, i soprintendenti, i direttori delle Regie gallerie, musei e scavi del Regno, i soprintendenti e direttori dei Regi archivi di Stato e i capi delle scuole medie governative (questi ultimi soltanto per sè e per gli insegnanti da essi dipendenti), debbono sempre dirigere le domande di prestito, accompagnate dalla istanza, in carta legale, del richiedente, ad una delle biblioteche pubbliche governative locali, e per mezzo di essa alle biblioteche pubbliche governative di altre Città.

Qualora essi risiedano in una Città, dove non siano biblioteche pubbliche governative, possono rivolgersi direttamente alla viciniore e per mezzo di essa anche alle altre biblioteche governative.

Non possono ottenere in prestito da una stessa biblioteca più di cinque opere alla volta.

Sono per questo servizio prescritti i moduli, le ricevute e i registri del prestito locale.

Art. 40.

I capi degli Istituti pareggiati di istruzione media, qualora risiedano in Città ove non siano biblioteche pubbliche governative, possono rivolgere le loro domande, accompagnate dalla istanza, in carta legale, del richiedente, alla biblioteca pubblica governativa viciniore e per mezzo di questa alle altre governative, alle condizioni indicate nell'art. 16.

Art. 41.

I sindaci di Città dove non siano biblioteche pubbliche governative, possono rivolgersi alla biblioteca viciniore e per mezzo di questa alle governative, con lettera ufficiale accompagnata dalla istanza in carta legale del richiedente e dichiarandosi garanti dell'opera avuta in prestito e della loro restituzione. I sindaci potranno avere in prestito cinque opere ad un tempo e per un termine non superiore ai due mesi.

Art. 42.

Le biblioteche provinciali e comunali d'Italia aperte al pubblico e quelle dipendenti o mantenute da Enti morali pubbl

possono chiedere al Ministero la facoltà di ottenere, entro i limiti del regolamento presente, libri a prestito dalle biblioteche pubbliche governative.

Questa facoltà può essere concessa qua do l'Ente a cui appartiene la biblioteca ne faccia regolare domanda al Ministero della P. I., dichiarando, al tempo stesso, di restare garante delle opere che saranno inviate e obbligandosi di dare in prestito alle biblioteche governative i propri libri che potessero ad esse occorrere. Nella domanda deve essere indicato da chi sarà firmata la richiesta dei libri che esse desiderano in prestito.

La domanda è trasmessa al Ministero dal prefetto della provincia, il quale deve accompagnarla col suo parere.

L'ammissione al prestito dura tre anni e può essere sempre o rinnovata o revocata su parere del prefetto della Provincia.

Art. 43.

Il Ministero pubblica nel Bollettino ufficiale i decreti di ammissione al prestito delle biblioteche di cui al precedente articolo e, nel dicembre di ogni anno, compila la tabella di tutte le biblioteche ammesse al prestito.

Art. 44.

Le biblioteche di cui all'art. 42 ammesse al prestito rivolgono direttamente la loro domanda, accompagnata dalla istanza in carta legale del richiedente, alle biblioteche pubbliche governative.

Non possono ottenere in prestito da una stessa biblioteca più di cinque opere alla volta.

Sono per questo servizio prescritti i moduli, le ricevute e i registri del prestito delle biblioteche governative.

Art. 45.

La durata del prestito di un'opera non può mai eccedere i due mesi, che decorrono dal giorno della spedizione al richiedente.

La biblioteca cui il libro appartiene ha sempre la facoltà di limitare, secondo le esigenze del servizio pubblico, la durata del prestito indicata nella domanda, e di chiedere l'immediata restituzione dell'opera prima della scadenza del prestito stesso.

Art. 46.

Per la restituzione dei libri concessi per mezzo del prestito esterno, valgano anche per gli uffici, gli Istituti e le biblioteche, le disposizioni del prestito locale.

Art. 47.

Tutti gli invii di libri debbono essere fatti col mezzo della posta e raccomandati o assicurati, usando le maggiori cautele affinchè essi non soffrano danno.

Quando non sia consentito valersi della franchigia postale, le spese necessarie per la spedizione e per il rinvio del libro stanno a carico del richiedente, il quale ne verserà anticipatamente, contro ricevuta da staccarsi da apposito bollettario, l'importo alla biblioteca.

Art. 48.

Per le opere ricevute in prestito da altre biblioteche e per quelle date in prestito fuori della città, si tengono due registri distinti (mod. *L. M*).

TITOLO VIII.

Del prestito dei manoscritti e delle opere rare

—

Art. 49.

Dal prestito dei manoscritti, dei disegni, delle stampe, della musica antica, dei libri rari, o di molto pregio, contemplati dall'art. 3 fra biblioteche, sono esclusi:

a) i manoscritti, gli incunaboli e i cimeli di sommo pregio paleografico, scientifico, letterario, storico od artistico, dei quali a cura di ogni biblioteca è compilato un elenco da comunicarsi al Ministero e da aggiornarsi con annui supplementi;

b) i manoscritti, libri e cimeli che per il loro stato di conservazione possano dal prestito soffrire deperimento;

c) quelli che, a giudizio del direttore della biblioteca fossero, per altre gravi ragioni, da escludersi dal prestito.

I manoscritti e cimeli delle categorie *b*) e *c*) debbono essere dal direttore della biblioteca registrati sul supplemento annuale.

Art. 50.

I manoscritti incunaboli e i cimeli non compresi nelle categorie di cui all'art. 49, possono essere dati direttamente in prestito fra le biblioteche pubbliche governative, e fra queste e quelle indicate dall'art. 42 ammesse al prestito, su domanda fatta con lettera ufficiale del direttore della biblioteca.

L'invio deve farsi con ogni cautela e con l'assicurazione in franchigia per il valore dichiarato di L. 100; inoltre la ricevuta di questo invio deve essere riassicurata presso una Società di assicurazione per una somma che il direttore della biblioteca determinerà caso per caso.

Ove non sia possibile valersi della franchigia postale, l'invio deve essere fatto per pacco assicurato presso l'ufficio speditore e riassicurato per l'intero suo valore presso la Società di assicurazione di cui la biblioteca si vale.

Le spese di spedizione, di assicurazione e di riassicurazione sono a carico del richiedente.

L'elenco di tali prestiti, delle restituzioni avvenute e dei prestiti rifiutati è dal direttore della biblioteca allegato alla relazione annuale.

Art. 51.

Chi desidera avere a studio in una biblioteca un manoscritto o un cimelio appartenente ad una biblioteca di altra città, deve rivolgere domanda legale al direttore della biblioteca presso la quale il manoscritto o il cimelio dovrà essere depositato.

Nella domanda che dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del manoscritto o cimelio, il richiedente dichiara di impegnarsi a sostenere, ove occorra, la triplice spesa di spedizione di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 52.

Le biblioteche, nel restituire un manoscritto avuto in prestito hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dell'art. 122 del regolamento 24 ottobre 1907, n. 733, (modello I), di quel regolamento.

Art. 53.

Le biblioteche governative sono autorizzate a tenere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente, manoscritti e libri rari, appartenenti a biblioteche non governative o private, purchè la duplice spesa di spedizione e riassicurazione dei manoscritti o cimeli non sia a carico della biblioteca.

Art. 54.

Le biblioteche pubbliche governative di Firenze hanno la facoltà di prestare con le debite cautele e per la durata di cinque giorni i manoscritti o cimeli che potessero occorrere alla R. Accademia della Crusca per la compilazione del suo vocabolario. La domanda deve essere fatta in forma ufficiale e firmata dal presidente della R. Accademia.

TITOLO IX.

Del prestito internazionale

—

Art. 55.

prestito internazionale, istituito per giovare agli studi di ca-
ere superiore, è c sentito con gli Stati le cui pubbliche bi-
teche accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità nel
tito dei libri, manoscritti e cimeli e con tutte le norme sta-
e per il prestito esterno dei libri e manoscritti.
Ministero della pubblica istruzione pubblica nel Bollettino
iale l'elenco delle biblioteche straniere ammesse al prestito,
uali corrispondono direttamente con le biblioteche pubbliche
rnative del Regno.
er tale servizio, le biblioteche pubbliche governative si var-
o del tramite della Sopraintendenza bibliografica nella cui
oscrizione trovansi comprese, per gli effetti e ai sensi del-
2. n. 7, del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, e del
ivo regolamento.
er la trasmissione dei pieghi contenenti manoscritti o cimeli
biblioteche italiane potranno valersi altresì della via diplo-
ca per il tramite della biblioteca nazionale centrale « Vit-
Emanuele ».
ogni caso è obbligatoria la riassicurazione.

Art. 56.

r quanto concerne l'uso e le riproduzioni parziali o totali
anoscritti e cimeli, le biblioteche straniere debbono confor-
i alle prescrizioni del regolamento speciale per l'uso e la
oduzione dei cimeli e dei manoscritti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
ANILE

---

*umero 1568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

isto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135;
isti i decreti Luogotenenziali n. 1647 del 23 novem-
1916 e quelli 1817 del 1° ottobre 1917 e n. 182 del
bbraio 1918, coi quali venne istituito presso il Mi-
ro dell'interno uno speciale Sottosegretariato di
o per la durata della guerra « per la propaganda
ale ai fini della guerra all'estero e per la direzione
Ufficio stampa presso il Ministero dell'interno » con
li assegnati nella parte straordinaria del bilancio
a spesa del Ministero del tesoro sotto la rubrica
esidenza del Consiglio dei ministri » da versarsi al
ro in conto corrente in uno dei proventi derivanti
esercizio della propaganda e da amministrarsi in
oga alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità
erale dello Stato, redigendone apposito rendiconto
comunicarsi al Parlamento in allegato a quello ge-
le consuntivo dello Stato;
sto che successivamente col decreto Luogotenenziale
glio 1918, n. 1050, le dette disposizioni vennero
ficate prescrivendo invece rendiconti periodici da
tere al tesoro, il quale entro sei mesi dalla pub-
blicazione della pace avrebbe dovuto comunicare tutti
i suddetti rendiconti al Parlamento;

Considerato che coll'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1647, alle spese imputate e da imputarsi al capitolo delle spese occorrenti per svolgere un'azione di propaganda morale ai fini della guerra era da provvedere con tutte le stesse norme seguite nella erogazione dei fondi stanziati per le spese segrete nel bilancio del Ministero degli affari esteri;

Che perciò le spese riferibili alla gestione per il periodo dal novembre 1916 al 1° novembre 1917, in cui avvenne la erogazione dei fondi predetti, non debbono essere soggette a rendiconto da presentarsi alla Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per l'interno dovrà presentare, non oltre il 30 giugno 1923, alla Corte dei conti il rendiconto degli introiti e delle spese per la gestione dal 1° novembre 1917 in poi relativa alla propaganda all'estero.

Art. 2.

Il rendiconto sarà costituito come segue:

a) conto corrente fruttifero con la Banca d'Italia e conto corrente infruttifero col tesoro comprendenti le assegnazioni ed i versamenti fatti per proventi derivanti dall'esercizio della propaganda, oblazioni, ecc., ed i pagamenti fatti per la propaganda stessa;

b) conto documentato delle spese di amministrazione gestite dal cassiere del Ministero dell'interno;

c) rendiconto generale documentato di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute sia dall'Amministrazione centrale, sia dalle dipendenti agenzie all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — TADDEI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 22 gennaio 1920, n. 135;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 130 del 10 feb-

braio 1918 col quale veniva istituito il Commissariato generale per l'assistenza civile e la propaganda interna, con fondi a carico del Ministero dell'interno, sul cui bilancio dovevano essere inscritti, e con i proventi della propaganda, oblazioni, ecc.;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 500 del 14 aprile 1918 che stabiliva che i detti fondi venissero versati in un conto corrente col tesoro, e messi a disposizione del Commissariato in deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato;

Visto che successivamente col decreto Luogotenenziale n. 10,0 del 14 luglio 1918 fu fatto obbligo al Commissariato per l'assistenza civile e la propaganda interna di inviare ogni tre mesi il conto della sua gestione al Ministero del tesoro perchè questi potesse comunicarne il rendiconto al Parlamento entro sei mesi dalla pubblicazione della pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per l'interno dovrà presentare non oltre il 30 giugno 1923 alla Corte dei conti il rendiconto degli introiti e delle spese per la gestione dal 10 febbraio 1918 in poi (e cioè fino alla chiusura del conto corrente aperto con la tesoreria centrale del Regno) relativa al Commissariato per l'assistenza civile e la propaganda interna.

Art.

Il rendiconto sarà costituito come segue:

a) dal conto corrente col tesoro comprendente tutte le assegnazioni, coi proventi derivati dall'esercizio della propaganda, oblazioni, ecc., e tutti i pagamenti effettuati per la propaganda all'interno e l'assistenza civile;

b) i rendiconti degli organi centrali, provinciali, ecc., istituiti;

c) il rendiconto generale di tutte le entrate e di tutte le spese sostenute durante la gestione del Commissariato generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — TADDEI.

sto, il gua dasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazion

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135;

Ritenuto che l'erogazione dei fondi provenier pubbliche sottoscrizioni e da oblazioni private effettuata, oltre che dagli speciali Enti all'uopo cos anche da organi dello Stato;

Considerato che questi ultimi debbono rendere della loro gestione nei modi prescritti dal decret sopracitato;

Considerato che per il disposto dell'art. 2 del d Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1313, i stessi furono versati a far tempo dal 1° ottobre in apposito capitolo dello stato di previsione d trata, e inscritti, con decreto del ministro del t in corrispondente capitolo istituito nello stato di visione della spesa per il Ministero dell'intern sferito poi, giusta il decreto Luogotenenziale 8 g 1919, n. 979, in quello per il Ministero delle te berate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato tesoro, di concerto con il presidente del Consigl ministri, ministro dell'interno, e del ministro segr di Stato per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Per le spese eseguite da organi dello Stato fondi fuori bilancio destinati all'assistenza dei pr di guerra e provenienti da pubbliche sottoscriz da oblazioni private, il presidente del Consiglio d nistri, ministro dell'interno, e il ministro delle ter berate trasmetteranno, ciascuno per la gestioni d pria competenza, il rendiconto alla Corte dei con

Art. 2.

I rendiconti devono essere corredati dei docu che comprovino le entrate provenienti da pub sottoscrizioni e da oblazioni private, e da quel giustifichino l'avvenuta erogazione dei fondi.

Art. 3.

La presentazione dei rendiconti alla Corte dei dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del s dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chi spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — LUCI TADDEI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1574 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 13 gennaio 1918, n. 89, col quale fu istituito un comando di difesa marittima ad Ancona;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso, a datare dal 1° ottobre 1922, il Comando di difesa marittima di Ancona, instituito col R. decreto n. 89 in data 13 gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piperno (Roma).

SIRE!

Due successive inchieste, eseguite, rispettivamente, nel maggio 1921 e nel giugno 1922 hanno accertato gravi e persistenti irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione del comune di Piperno.

Gli uffici comunali e gli archivi sono stati mantenuti in tale disordine da determinare grave intralcio nei vari servizi dell'azienda; e per la confusione esistente, notevoli documenti e valori appartenenti a terzi sono andati smarriti.

Vennero ritardate la presentazione del bilancio 1922 e la riscossione delle tasse, e fu trascurata la compilazione dei ruoli; in conseguenza di ciò la situazione finanziaria dell'Ente è difficilissima, mancando qualsiasi disponibilità di denaro.

Costosi lavori sono stati eseguiti con criteri partigiani; si è provveduto irregolarmente a locazioni e vendite di terreni comunali, e molti provvedimenti dell'Amministrazione relativi a tali oggetti sono stati eseguiti senza che avessero riportato le superiori approvazioni.

Altri rilievi e partigianerie enumerano gl'inquirenti in ordine alla manutenzione e custodia del patrimonio comunale, alla gestione dell'annona, alla compilazione dell'elenco dei poveri, al pagamento dei sussidi ed in genere a tutti i vari rami dei servizi comunali.

Contestati, di volta in volta, tali addebiti all'amministrazione del Comune, le deduzioni da questa fornite non sono apparse tali da eliminare la consistenza, e recentemente inoltre taluni amministratori ed impiegati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

In questi ultimi tempi, poi, si è andato accentuando nel Comune un vivo e generale malcontento della popolazione verso gli amministratori della civica azienda; e lo stato d'animo dei cittadini, specie dopo il conflitto del 20 agosto u. s., desta ancora serie preoccupazioni per il mantenimento della quiete cittadina.

Si rende pertanto indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per le irregolarità amministrative sopra enunciate, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 ottobre corrente anno, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piperno, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Francesco Giannelli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione a S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, nell'udienza del 26 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castelviscardo (Perugia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto col quale si provvede alla proroga di tre mesi dei poteri del R. commissario di Castelviscardo per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria ed amministrativa dell'Ente.

Con lo stesso decreto si fa luogo anche alla sostituzione del commissario avendo il rag. Cieri nominato col R. decreto 21 agosto u. s. chiesto di essere esonerato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 21 agosto 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castelviscardo in provincia di Perugia e nominato commissario straordinario il sig. cav. rag. Vincenzo Cieri;

Ritenuto che avendo il prefetto chiesto di essere esonerato occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelviscardo è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il sig. rag. Umberto Momicchioli, è nominato commissario straordinario per la disciolta Amministrazione del predetto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge in sostituzione del signor cav. rag. Vincenzo Cieri che viene esonerato.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 30 novembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cremona.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cremona.

Il provvedimento si ravvisa necessario, sia per dare modo al R. commissario di completare la sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, sia per consentire in un periodo di calma, dopo gli ultimi avvenimenti, il definitivo orientamento dei partiti locali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 13 agosto 1922, con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Cremona;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cremona è prorogato di tre mesi.

Il nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vigentino (Milano).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Vigentino.

Il provvedimento si ravvisa necessario sia per dare modo al commissario stesso di completare la sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, sia per consentire il definitivo orientamento dei partiti locali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 settembre u. s. con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vigentino, in provincia di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vigentino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1466, che ricostituisce le Commissioni consultive per la sistemazione amministrativa dei territori annessi al Regno e ne disciplina la composizione;

Veduto il proprio decreto 3 corrente;

DECRETA:

Art. 1.

A far parte della Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa dei territori annessi, è chiamato l'onorevole Teodoro Mayer, senatore del Regno.

Art. 2.

L'avv. Amedeo Moroni, nella sua qualità di capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, parteciperà alle riunioni della Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa, con voto consultivo.

Roma, 7 dicembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri
ACERBO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Ernesto Anatra, nato a Odessa il 21 agosto 1874 da Giuseppe e da Maria Navarra trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, num. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ernesto Anatra il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 ottobre 1922 del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949

Decreta:

È inibito al predetto signor Ernesto Anatra il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 novembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Gilda Guadagni, nata a Napoli (Montecalvario) il 29 febbraio 1880 da Eugenio e da Maria Iacobucci trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9 n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Gilda Guadagni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 ottobre 1922 del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Gilda Guadagni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 novembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2° avviso.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro 5 °/₀ quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che a tergo del buono del tesoro 5 °/₀ quinquennale di II emissione n. 576, di L. 2000, rilasciato il 5 dicembre 1921 a favore di La Rosa Emilia di Filippo, nubile, esiste una dichiarazione di cessione della relativa proprietà da parte della titolare a favore della signora Celestina Pistone fu Saverio, mentre le vere generalità, della medesima cessionaria, in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi al giudice del 2° mandamento di Catania il 4 settembre 1922, sono le seguenti:

Pistone Maria-Celestina di padre ignoto e di Pistone Maria Stella, moglie di La Rosa Filippo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'emissione di un nuovo buono intestato a Pistone Maria Celestina di Maria Stella moglie di La Rosa Filippo in sostituzione di quello suddetto, che verrà annullato.

Roma, 29 novembre 1922.

Il direttore generale.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 8 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	141 72	Dinari	—
Londra	91 01	Corone jugoslave	—
Svizzera	376 75	Belgio	130 75
Spagna	310 —	Olanda	7 93
Berlino	0 26	Pesos oro	17 05
Vienna	0 03	Pesos carta	7 50
Praga	63 50	New York	19 98

Oro 385 52

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906)	77 60	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 60	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di aprile 1921.

1. **Dichiarazione del 28 agosto 1918:**

Marchio di fabbrica Vol. 65 N. 7 Reg. Att., N. 6866 Reg. Gen. per contraddistinguere grammofoni e dischi di grammofono.

Trasferito: da Deutsche Grammophon - Aktiengesellschaft a Berlino a Grammophone Company Limited ad Hayes, Middlesex (Gran Bretagna).

(Atto di cessione fatto a Londra l'8 maggio 1918 registrato il 20 agosto 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 2576 Vol. 3373 atti pubblici).

2. **Dichiarazione del 27 settembre 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 118 N. 79 Reg. Att., N. 12822 Reg. Gen. per contraddistinguere falci.

Trasferito: da Vineis Gaudenzio a Verzuolo (Cuneo) a Vineis Roberto a Verzuolo (Cuneo).

(Atto di cessione fatto a Saluzzo il 13 settembre 1919 registrato il 13 settembre 1919 all'ufficio demaniale di Saluzzo N. 87 Vol. 69 atti privati).

3. **Dichiarazione del 27 settembre 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 124 N. 79 Reg. Att., N. 13444 Reg. Gen. per contraddistinguere falci.

Trasferito: da Vineis Gaudenzio a Verzuolo (Cuneo) a Vineis Roberto a Verzuolo (Cuneo).

(Atto di cessione fatto a Saluzzo il 13 settembre 1919 registrato il 13 settembre 1919 all'ufficio demaniale di Saluzzo N. 87 Vol. 69 atti privati).

4. **Dichiarazione del 19 novembre 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 149 N. 82 Reg. Att., N. 16113 Reg. Gen. per contraddistinguere caldaie a vapore, motori a vapore, motori a olio, motori a gas, rulli stradali, carri rimorchiatori ecc.

Trasferito: da Ruston, Proctor & C. Limited a Lincoln (Gran Bretagna) a Ruston and Hornsby Limited a Lincoln (Gran Bretagna).

(Certificato di incorporazione a Compagnia in data 16 ottobre 1919 registrato il 23 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Torino N 6795 Vol. 448 atti privati).

5. **Dichiarazione del 5 dicembre 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 149 N. 80 Reg. Att., N. 16148 Reg. Gen. per contraddistinguere estratto di pomidoro.

Trasferito: da Polli Fratelli (Ditta) a Milano a Polli Fratelli (Società Anonima) a Milano.

(Atto costitutivo della Società cessionaria rogato dal notaio dottor Gerolamo Serina a Milano il 12 novembre 1918 registrato il 15 novembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano N. 3133 Vol. 433 atti pubblici).

6. **Dichiarazione del 5 dicembre 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 157 N. 58 Reg. Att., N. 16975 Reg. Gen. per contraddistinguere estratto di pomidoro.

Trasferito: da Polli Fratelli (Ditta) a Milano a Polli Fratelli (Società Anonima) a Milano.

(Atto costitutivo della Società cessionaria rogato dal notaio

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6405 Vol. 445 atti privati).

7. **Dichiarazione del 27 giugno 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 58 Reg. Att., N. 17071 Reg. Gen. per contraddistinguere bleus solubili per bucato.

Trasferito: da Cassotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N. 6400 Vol. 445 atti privati).

8. **Dichiarazione del 27 giugno 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 158 N. 60 Reg. Att., N 17073 Reg. Gen. per contraddistinguere prodotti per ingrassare ed impermeabilizzare calzature e cuoio in genere.

Trasferito: da Cassotti Gian Battista a Genova a Navaglia Giuseppe a Genova.

(Atto di cessione fatto a Genova il 14 febbraio 1920 registrato il 20 febbraio 1920 all'ufficio demaniale di Genova N 6405 Vol. 445 atti privati).

9. **Dichiarazione del 28 novembre 1919:**

Marchio di fabbrica Vol. 133 N. 18 Reg. Att. N. 14390 Reg. Gen. per contraddistinguere grassi e olii per usi tecnici, grassi e olii alimentari e saponi.

Trasferito: da Gesellschaft für Fett. - und Ol - Raffination m. b. H. a Hannover (Germania) a Persapol G. m. b. H. a Hannover (Germania).

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti ad Hannover il 25 settembre 1919 registrato il 22 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 8124 Vol. 313 atti privati).

10. **Dichiarazione del 21 ottobre 1920:**

Marchio di fabbrica Vol. 153 N. 10 Reg. Att., N. 16501 Reg. Gen. per contraddistinguere candele per motori a scoppio.

Trasferito: da Ferraris Mario a Milano a Officine per Lavorazioni Metallurgiche e Meccaniche a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 15 ottobre 1920 registrato il 22 ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Milano N. 612 Vol. 2746 atti privati).

11. **Dichiarazione dell'8 novembre 1920:**

Marchio di fabbrica Vol. 165 N. 46 Reg. Att., N. 18452 Reg. Gen. per contraddistinguere prodotto farmaceutico.

Trasferito: da Manis Silvio e Molinari Luigi a Torino a Società Anonima L'Euterapica e Manis Silvio a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 22 settembre 1920 registrato il 1° ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Caselle N. 23 Vol. 31 atti privati).

12. **Dichiarazione dell'8 novembre 1920:**

Marchio di fabbrica Vol. 164 N. 39 Reg. Att., N. 17939 Reg. Gen. per contraddistinguere prodotti farmaceutici in genere.

Trasferito: da Molinari Luigi a Torino a Società Anonima L'Euterapica a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 22 settembre 1920 registrato il 1° ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Caselle N. 24 Vol. 31 atti privati).

13. **Dichiarazione dell'8 novembre 1920:**

Marchio di fabbrica Vol. 165 N. 45 Reg. Att., N. 18450 Reg. Gen. per contraddistinguere prodotti farmaceutici in genere.

Trasferito: da Molinari Luigi a Torino a Società Anonima L'Euterapica a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 22 settembre 1920 registrato il 1° ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Caselle N. 24 Vol. 31 atti privati).

Roma, 25 maggio 1922.

Il direttore
G. GIULIOZZI

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*